



Deliberazione della Giunta comunale

N. 320 del 03.11.2011

SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS C.D.S. E 187 COMMA 8 BIS C.D.S. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MONZA.

VERBALE

Il 03 novembre 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
7	Scanagatti Roberto	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis C.d.S. e 187 comma 8 bis C.d.S.. Autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione con il Tribunale di Monza.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore del Settore Personale e Organizzazione;
- Visto l'art.54 del D. Lgs 274/2000;
- Visto il D.M. 21.3.2001;
- Visti gli artt. 186 e 187 C.d.S.;
- Visto l'art.48 c.2 del D. Lgs. 267/2000;
- Visti i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- Richiamato l'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di autorizzare la stipulazione della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, del D.M. 26/03/2001 e degli artt. 186 e 187 del C.d.S., secondo lo schema allegato, con Presidente del Tribunale di Monza, allo scopo delegato dal Ministero della Giustizia, autorizzando il Direttore del Personale e dell'Organizzazione alla sottoscrizione;
2. di individuare nei Settori "Servizi alla persona e promozione sociale", "Servizi Educativi", "Cultura, politiche giovanili e sport", "Demanio, patrimonio comunale e impianti" e "Qualità urbana" gli ambiti nei quali adibire i lavoratori di pubblica utilità indirizzati con provvedimento del Tribunale, dando atto che i relativi Responsabili svolgeranno le funzioni di referenti coordinatori indicate in convenzione;
3. di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito, e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
4. di provvedere all'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo la responsabilità civile verso i terzi;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

RELAZIONE

L'art.186 C.d.S. "Guida sotto l'influenza dell'alcol" al comma 9 bis e l'art.187 del C.d.S. "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" al comma 8 bis prevedono che la pena detentiva e pecuniaria, per le relative infrazioni, può essere sostituita con quella di lavoro di pubblica utilità da svolgere con le modalità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000.

L'art. 2 c. 1 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività e può essere svolto nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, dell'assistenza sociale a persone bisognose, di tutela ambientale e del patrimonio storico – monumentale – culturale. La durata sarà stabilita dal giudice, fino ad un massimo di sei mesi, mentre l'articolazione oraria giornaliera verrà proposta dall'Amministrazione e accolta dal giudice.

Sentiti i direttori interessati, i soggetti di cui trattasi potranno essere impiegati nei Settori "Servizi alla persona e promozione sociale", "Servizi Educativi", "Cultura, politiche giovanili e sport", "Demanio, patrimonio comunale e impianti" e "Qualità urbana".

Considerato che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione, che il Comune di Sesto San Giovanni rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, e che sono pervenute diverse richieste da parte di legali di cittadini sestesi di disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si ritiene opportuno stipulare questa convenzione della durata di tre anni secondo lo schema di convenzione allegato, che si sottopone alla Giunta Comunale affinché ne autorizzi la sottoscrizione.

Sesto San Giovanni, 27.10.2011

Il Direttore del Personale e dell'Organizzazione
Sergio Melzi

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA
UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 186 COMMA 9 BIS CDS E ART.187
COMMA 8 BIS CDS E ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26/3/2001**

PREMESSO CHE

L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede : "Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"

L'art. 2 comma 1 Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Comune di Sesto San Giovanni è un'Amministrazione Pubblica che rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dottoressa Anna Maria Di Oreste, Presidente del Tribunale ordinario di Monza, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale"),

e

Il Comune di Sesto San Giovanni, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n.5 , fax 02 2496485 (di seguito, "l'Ente"), nella persona del Direttore del Personale e dell'Organizzazione Sergio Melzi, munito dei necessari poteri,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestino, presso le strutture delle organizzazioni ad esso aderenti, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto ministeriale 26/3/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: attività nel settore del volontariato al servizio della collettività (a titolo esemplificativo: attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, attività di assistenza sociale a persone bisognose, attività di tutela ambientale e del patrimonio storico-monumentale-culturale). L'Ente esprimerà la propria disponibilità ad accogliere il condannato previo colloquio di orientamento e formazione, all'esito dei quali rilascerà apposita dichiarazione di disponibilità nella quale dovranno essere specificate la struttura ove il lavoro sarà prestato e la natura, i giorni e gli orari della prestazione lavorativa da espletare.

ART. 2

"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

"Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, indicandole specificatamente in ciascuna dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 1 e allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata e sottoscritta dalla persona incaricata, attestante l'inesistenza di procedimenti e di condanne penali a proprio carico (come da modello allegato).

In caso di sostituzione del coordinatore, l'Ente si impegna a darne immediata comunicazione al Tribunale, comunicazione cui dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'inesistenza di procedimenti e di condanne penali a carico dello stesso come da modello allegato (all. n. 1).

ART. 4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento del lavoro l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3, 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

"Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

“Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico delle strutture indicate dall'Ente, presso le quali l'attività viene prestata, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

“Verifiche sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, o le presta in difformità dalle disposizioni ricevute ecc).

Art. 8

“Relazione sul lavoro svolto”

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione dovrà redigere, utilizzando lo schema che il Tribunale si riserva di fornire, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 9

“Risoluzione della convenzione”

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale di Monza, da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 10

“Durata della convenzione e adempimenti successivi”

La convenzione avrà durata di anni 3 (TRE) dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della stessa, nonché di acquisire al Tribunale i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni del flusso di esecuzione delle pene sostitutive, così da favorire i condannati nella fruizione dei benefici connessi all'espletamento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione o anche attraverso istituendo strutture provinciali o intercomunali di coordinamento, ha l'obbligo di comunicare alla Cancelleria della Sezione Penale (fax 039 2372830) e dell'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (fax 039 384167), nonché all'Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica (fax 039 2085255) e alla Segreteria della Camera Penale di Monza (indirizzo mail: camerapenedimonza@gmail.com), entro l'ultimo giorno di ogni mese, il numero dei condannati già in esecuzione e di quelli in attesa di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente alla fine del mese precedente.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto del ministero della giustizia 26/3/2001 nonché al ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali. La stessa cancelleria provvederà poi a trasmettere a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco degli enti convenzionati

Monza, il

Il Presidente del tribunale di Monza
Dott.ssa Anna Maria Di Oreste

Il Direttore del Personale e dell'Organizzazione
Sergio Melzi

MODELLO

PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ

Oggetto: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis cds e art. 187 comma 8 bis cds

Il/la sottoscritto/a nato/a a
..... prov. (...) il CF
residente in via n. C.A.P. Città prov.
(.....), tel.

ai fini dello svolgimento del ruolo di coordinatore dell'attività lavorativa dei condannati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- a. che nei propri confronti NON è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- b. che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- c. che nei propri confronti NON è pendente alcun procedimento penale.

Allega copia di documento di identità.

Luogo data

(firma per esteso)

.....